Diritto internazionale

Jus cogens: il nocciolo duro del diritto internazionale

CONDIVIDI

PUBBLICATO DA

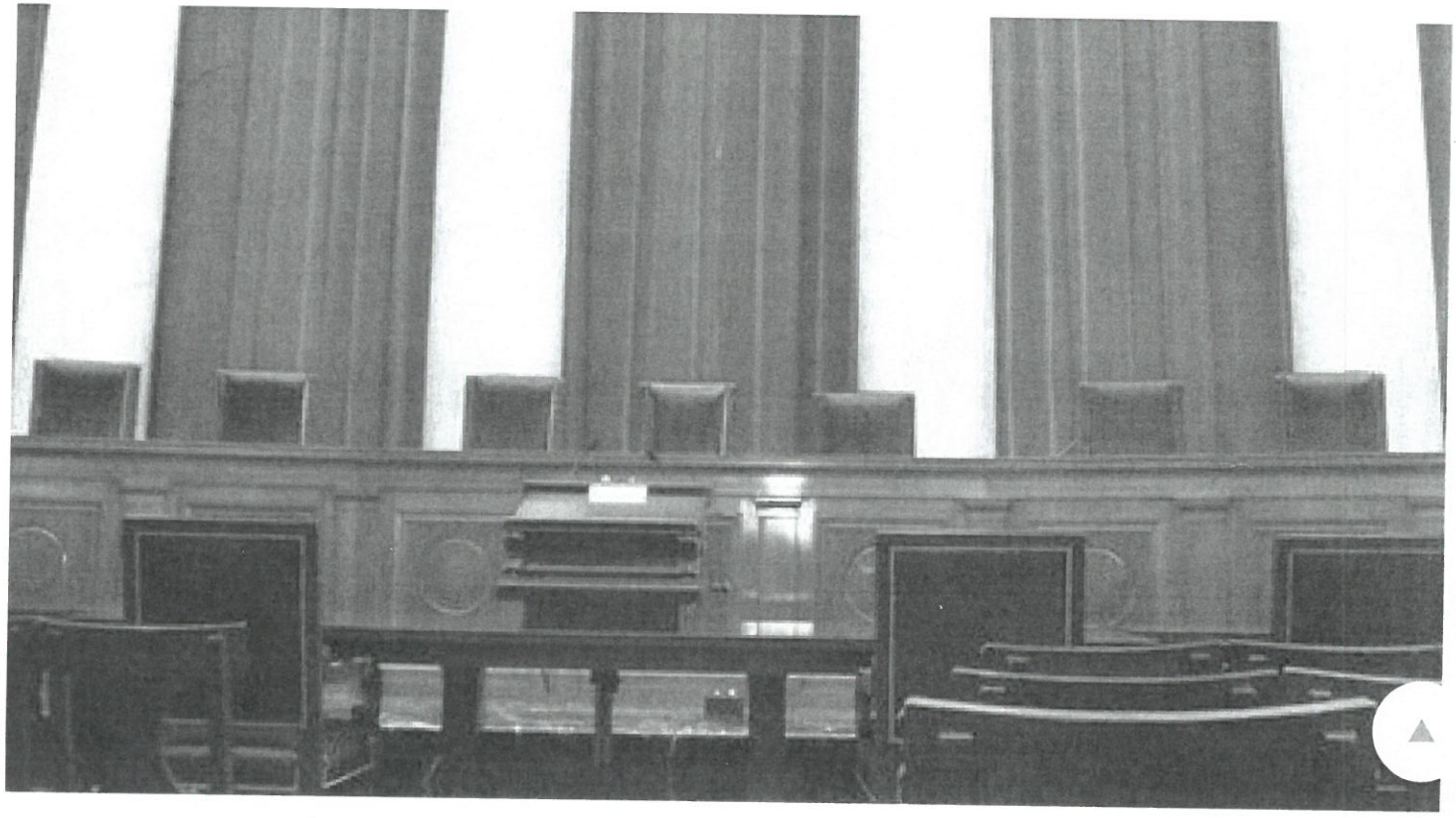
Dott. Salvatore Viglione

TAGS:

jus cogens / noccioloduroDI / normeinderogabili

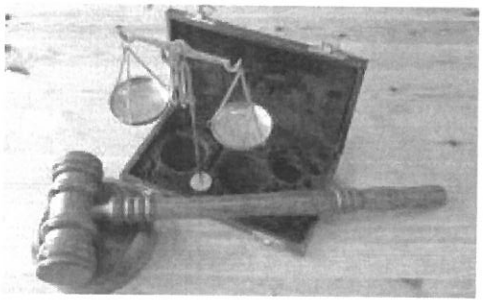
25/03/2018 16:34

ARTICOLI CORRELATI





Regolamento Dublino III: quando la (mutua) fiducia è mal riposta



Witness evidence in the experience of international arbitral tribunals



La protezione dello Stato di diritto nell'UE attraverso la tutela delle questioni finanziarie

Il termine jus cogens, o diritto cogente, sta ad indicare l'insieme di norme internazionali che, poste a tutela dei valori considerati **fondamentali** dalla comunità Internazionale considerata nel suo insieme, **non** possono essere in alcun modo **derogate** dagli Stati. Per tale motivo, quest'insieme di norme vengono considerate dagli studiosi della materia come il **nocciolo duro del diritto internazionale**.

Al fine di comprendere pienamente il significato assunto da tale categoria di norme, è necessario sottolineare le particolarità della gerarchia delle fonti nel diritto internazionale. Ed infatti, a causa della mancanza di una normativa scritta generale (eccezion fatta per la Carta ONU, la quale presenta una serie di problematiche di contenuto), la **consuetudine** assurge a valore di norma di rango primario di tale sistema giuridico; tuttavia, le consuetudini possono essere ovviamente derogate dalle norme che gli Stati concordemente stipulano su base pattizia, e ciò avviene in forza del **principio di specialità**. Orbene, date tali premesse, pare assai semplice capire le motivazioni che hanno spinto la comunità Internazionale a cercare di delimitare il potere di derogazione per via pattizia rimesso agli Stati.

Tuttavia, non vi è univocità di vedute relativamente all'individuazione del **contenuto** delle norme di *jus cogens*. In particolar modo, una prima indicazione del diritto cogente può essere riscontrata nell'art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, laddove stabilisce che: "è *nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, è in*



The role of experts in international arbitration: regulation and new solutions

quale non può essere apportata nessuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente il medesimo carattere". In rafforzamento di tale enunciazione, l'art. 64 del medesimo testo normativo stabilisce altresì che: "*se una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale si forma, qualsiasi trattato esistente che sia in contrasto con questa norma diviene nullo e si estingue*".

Orbene, nonostante queste due norme siano essenziali nel ricostruire la rilevanza assunta dal diritto cogente nell'attuale panorama internazionale, esse non sono parimenti utili relativamente all'individuazione del contenuto effettivo dello stesso. Alcuni autori, proprio partendo dall'impossibilità di recepire il contenuto dello *jus cogens* tramite un esame della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, ritengono che esso possa essere individuato facendo riferimento all'**art. 103 della Carta ONU**, in base al quale viene sancita la preminenza delle disposizione della Carta rispetto a qualsiasi altra forma di regolamentazione su base pattizia.

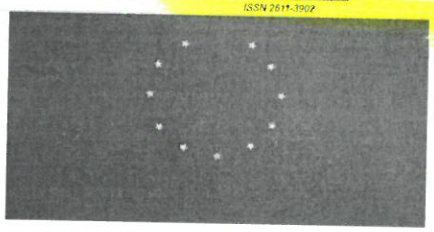
Tuttavia, come anche già sottolineato in precedenza, il rimando alle disposizioni della Carta presenta **una seria di problematiche** di non poco conto. In particolare, se da un lato esso presenta l'indubbio pregio di rappresentare l'unica codificazione che sia stata sottoscritta dalla quasi totalità degli Stati facenti parte la comunità Internazionale, dall'altro non è possibile non considerare a tal fine che tali norme sono state nella pratica

mancata instaurazione di un esercito permanente ONU, non ha mai trovato concreta attuazione pratica.

Pertanto, pare necessario, al fine di individuare il contenuto normativo del diritto cogente, volgere lo sguardo ad altre alternative. A tal fine, un'utile indicazione ci viene fornita dal testo dell'originario art. 19 del Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati. In tale contesto, le norme di *jus cogens* vengono definite "*così essenziali per la tutela degli interessi fondamentali della comunità internazionale che la loro violazione era riconosciuta come crimine dalla comunità internazionale nel suo complesso*". Oltre a tale definizione, in tale sede viene enucleata anche una elencazione delle materie e dei valori che, in ragione della loro portata essenziale, costituirebbero il contenuto del cosiddetto nocciolo duro del diritto internazionale. L' elencazione, in particolare, comprende le norme che impongono il divieto di aggressione, quelle che vietano il genocidio e l'apartheid, oltre che l'inquinamento massiccio dell'atmosfera e dei mari. Oggi potremmo aggiungervi l'autodeterminazione dei popoli, il divieto della discriminazione e della tortura e l'uso in generale della forza. In ogni caso, pare opportuno sottolineare come l'importanza di tali categorie di norme possa essere apprezzata soprattutto facendo riferimento alla loro efficacia deterrente, in quanto, nonostante alcuni casi di applicazione giurisprudenziale, sono stati relativamente pochi i casi in cui esse sono state invocate direttamente dagli Stati.

in IUSitinere
ISSN 2611-3902

Newsletter



Regolamento Dublino III: quando la (mutua) fiducia è mal riposta

Introduzione Il Regolamento di Dublino III[1] disciplina il sistema che gli Stati membri dell'UE[2] hanno...

[1] Gargiulo P., *Enciclopedia del diritto,* 2012

[2]Picone P., *Obblighi erga omnes e codificazione della responsabilità degli Stati,* 2005



Nato a napoli nel 1991, vive a Melito di Napoli. Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso la Federico II di Napoli nel luglio 2016 con tesi in diritto internazionale. Attualmente oltre a frequentare la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, svolge il tirocinio forense presso lo Studio Legale Mancini, specializzato in diritto penale.
Ha collaborato con diverse testate editoriali, principalmente con articoli di cronaca locale e politica.
Ama il calcio, anche dilettantistico e la scrittura.

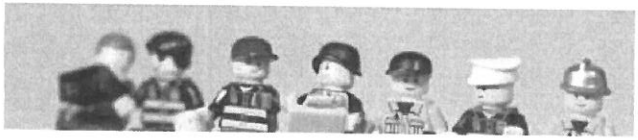
Condividi:

PRECEDENTE
« Revisore legale dei conti e responsabilità penale

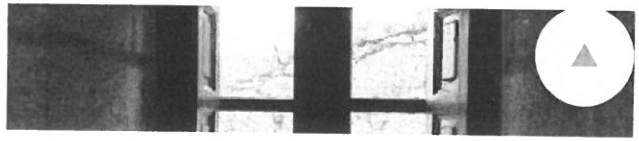
SUCCESSIVO
Danno da trascrizione illegittima »

Lascia un commento

ARTICOLI RECENTI







UNCATEGORIZED

"Ingiustificatezza" del licenziamento intimato: profili giuridici e diritto alla doppia indennità

A cura dell'Avv. Rosa Lacapra Cenni introduttivi. Fronteggiare il mercato occupazionale, oggigiorno, in considerazione…

26/03/2022

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

L'efficacia della cessione del credito riguardo al debitore ceduto: la revoca del decreto ingiuntivo per mancata notifica della cessione del credito al debitore.

a cura di Dott.ssa Gabriella Armenise INTRODUZIONE La mancata notifica ex art. 1264 c.c. della…

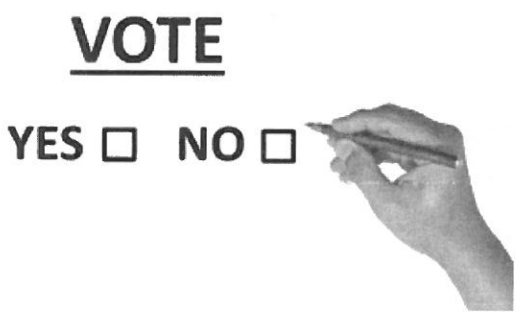
26/03/2022

DIRITTO PENALE

Il fenomeno dei suicidi in carcere

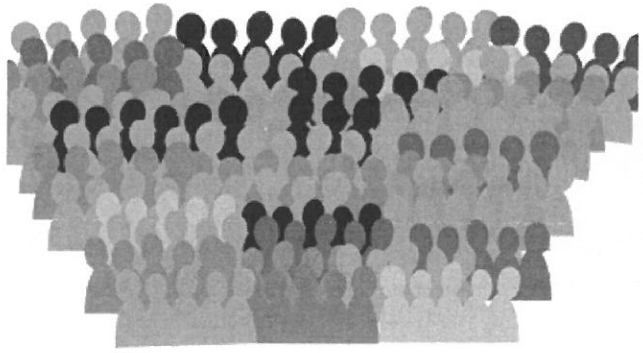
A cura di Mariangela De Vecchis I numeri. Nel mese di febbraio 2022 il tema…

25/03/2022



UNCATEGORIZED

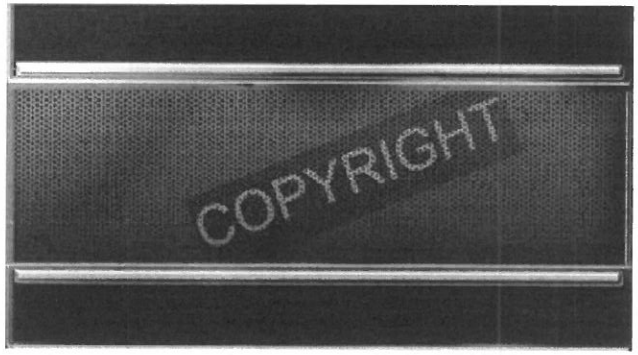
Omicidio del consenziente: un'analisi delle ragioni del "no" della Consulta



DIRITTO COSTITUZIONALE

Il ruolo dell'opposizione nelle odierne democrazie

a cura di Francesco Galanti L'opposizione come unità di misura del pluralismo Era



INNOVAZIONE, TECNOLOGIA E COMUNICAZIONE

Modifiche all'opera e diritto morale: esiste un legame?

Come noto, la seconda, fondamentale, compone… del diritto d'autore è rappresentata dal diritto morale

Ius in itinere © 2020. Diritti riservati. Sede legale: Via Santa Lucia 34, Napoli - P. Iva 08593431219 - ISSN 2611-3902 - Termini di Utilizzo - Privacy Policy - Cookie Policy - CC BY-NC 4.0 - Versione Non-AMP